

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **FORMICA, MANCINI, ARNONE, BARDI, VIGNOLA e BLOISE**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 MARZO 1969

Valutazione al fine del trattamento di quiescenza ai dipendenti della Pubblica amministrazione del servizio utile a pensione prestatato per più di quaranta anni

ONOREVOLI SENATORI. — Il presente disegno di legge intende colmare quella che ci appare una evidente lacuna legislativa in sede di valutazione, al fine della determinazione del trattamento di quiescenza dei pubblici dipendenti, del servizio utile a pensione prestatato per più di 40 anni.

Il limite degli anni di servizio riconosciuti per la determinazione del trattamento di quiescenza a favore dei dipendenti dello Stato è, come è noto, quello di anni quaranta, a concorrere al quale limite giovano anche i servizi non di ruolo quando riscattati, ai sensi delle vecchie disposizioni di legge quali il regio decreto 23 ottobre 1919, n. 1970, convertito e sostituito dalla legge 21 agosto 1921, n. 1144, e il regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480, e successive modificazioni, nonché di quelle più recenti, di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, e all'articolo 18 della legge 5 giugno 1951, n. 376; giovano altresì, secondo il testo unico approvato con regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, il servizio

militare prestatato e le eventuali campagne di guerra, nonché, ai sensi dell'articolo 7 della recente legge 15 febbraio 1958, n. 46, gli anni corrispondenti alla durata legale degli studi conclusivi del titolo richiesto per l'ammissione in servizio.

Senonchè il riconoscimento dei sopraindicati servizi e delle suesposte circostanze professionali è solo parziale, nel senso che, verificatosi tale riconoscimento, esso va ad esplicare la sua azione fino al raggiungimento del suddetto limite massimo di quaranta anni. Così, nel trattamento di quiescenza, dell'eventuale servizio pur utile a pensione ma eccedente i quaranta anni non si tiene alcun conto.

A tale evidente carenza legislativa, danneggiante i dipendenti della Pubblica amministrazione che per più lungo tempo hanno apportato i loro servizi, il presente disegno di legge intende sopperire. Le susvolte costatazioni e considerazioni ci fanno confidare nel suffragio degli onorevoli senatori.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Al fine del trattamento di quiescenza per i dipendenti della Pubblica amministrazione sono valutati anche gli anni di servizio utile a pensione eccedenti i quaranta.

Art. 2.

La pensione normale è aumentata, per ogni anno di servizio utile oltre il quarantesimo, dell'1,80 per cento dell'ultimo stipendio o paga o retribuzione integralmente percepita e degli altri eventuali assegni pensionabili; il valore di tale ultimo compenso può essere raggiunto e non superato dal trattamento di quiescenza.

Art. 3.

La presente legge si applica nei casi di cessazione dal servizio aventi decorrenza dal 1° gennaio 1968.